



Convitto Nazionale Statale “R. Bonghi”

Via IV novembre, 38 – Lucera (FG)



REGOLAMENTO RETTA ANNUALE

CONVITTO E SEMICONVITTO

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 576/5 dell'11/02/2016

PREMESSA

Il Convitto Nazionale "R. Bonghi" di Lucera (di seguito Convitto) favorisce e promuove la formazione della persona, si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove vengono favoriti il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti.

Il Convitto, quale luogo di crescita personale, civile e culturale, ha il compito di fare acquisire competenze e valori in grado di formare cittadini consapevoli che la libertà personale si realizza nel rispetto dei diritti degli altri adempiendo ai propri doveri, anche attraverso la sinergia tra corpo docente e personale educativo.

L'Istituto educativo ha come sua peculiarità quella di educare socializzando.

Il Convitto è un'Istituzione che offre una concreta possibilità agli allievi che frequentano gli Istituti di secondo grado del territorio di frequentare i vari corsi di studio, in qualità di convittori, distinti tra sezione maschile e sezione femminile e in qualità di semiconvittori.

L'iscrizione degli alunni al convitto e al semiconvitto viene effettuata da parte del genitore/tutore su apposito modello e depositato in segreteria, assieme ad un certificato medico che attesti del ragazzo la sana e robusta costituzione e l'idoneità alla vita e al regime dietetico del convitto.

Art. 1 – RETTA CONVITTO E SEMICONVITTO**A) RETTA ANNUALE**

Il genitore/tutore del convittore e del semiconvittore è tenuto al pagamento di una retta annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Tale retta dà diritto:

- per i **convittori**: al vitto (colazione, pranzo, merenda e cena), al servizio di lavanderia, all'alloggio e a tutte le attività educative;
- per i **semiconvittori**: al vitto (pranzo e merenda) e a tutte le attività educative dal termine delle lezioni fino alle ore 18.00.

La retta annuale, per gli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 nella misura di € 1.566,00 per il convitto e di € 783,00 per il semiconvitto, è dovuta in tre rate da versare alle scadenze di seguito riportate:

C O N V I T T O:

RATA RETTA	SCADENZA
1[^]	10 SETTEMBRE (dell'a.s. di riferimento)
2[^]	07 GENNAIO (dell'a.s. di riferimento)
3[^]	31 MARZO (dell'a.s. di riferimento)

S E M I C O N V I T T O:

RATA RETTA	SCADENZA
1[^]	10 SETTEMBRE (dell'a.s. di riferimento)
2[^]	07 GENNAIO (dell'a.s. di riferimento)
3[^]	31 MARZO (dell'a.s. di riferimento)

Il pagamento della retta deve avvenire mediante versamento su c/c postale o bancario intestato all'Ente.

Il genitore/tutore assume l'obbligo del pagamento dell'intera retta annuale anche in caso di:

- anticipato abbandono del posto in convitto o in semiconvitto da parte dell'allievo;
- prolungata assenza dello studente (anche per giustificato motivo);
- sospensione scolastica dello studente convittore/semiconvittore;
- allontanamento dello studente dal convitto/semiconvitto per gravi motivi disciplinari.

E' fatta salva la casistica di cui all'art.2.

B) RIDUZIONE RETTA PER IL SECONDO FIGLIO ISCRITTO IN CONVITTO

Nel caso in cui, nel medesimo nucleo familiare, vi siano più figli iscritti in convitto, sulla retta dovuta per il secondo/terzo o altro figlio iscritto è operata d'ufficio una riduzione di 1/3 su ciascuna rata. Il beneficio sussiste fino all'effettiva permanenza in convitto di un numero di figli superiore ad uno.

Art. 2 – RINUNCIA

L'iscrizione al convitto e al semiconvitto è da intendersi valida fino al termine del percorso scolastico.

In casi eccezionali e previa presentazione di motivata e documentata rinuncia può essere autorizzato il recesso anticipato.

Eventuali richieste di recesso, redatte in forma scritta e sottoposte all'autorizzazione del Rettore-Dirigente Scolastico, possono essere presentate per gli anni scolastici successivi, nei casi di provata e documentata impossibilità, entro il 31 Gennaio di ogni anno e comunque entro i termini stabiliti per la determinazione degli organici. Oltre tale termine non potranno essere valutate richieste che determinano variazioni degli organici.

Eventuali richieste di recesso presentate dopo l'inizio delle attività convittuali e semiconvittuali, sempre redatte in forma scritta e accettate dal Rettore-Dirigente Scolastico, comportano il pagamento della retta/quota retta come di seguito indicato:

- quota parte della corrispondente rata retta, rapportata al mese per eccesso (anche in caso di fruizione di un solo giorno). Il mese è da intendersi da calendario, ivi compresi i sabati, i festivi e le domeniche, nonché eventuali assenze interperiodali. Le eventuali frazioni di mese sono arrotondate per eccesso al mese intero.

Eventuali richieste di recesso non accettate comportano il pagamento delle rate retta dovute per l'intero periodo (anno scolastico), anche nel caso di totale mancata fruizione.

Art. 3 – RATEIZZAZIONE RATE RETTA CONVITTO/SEMICONVITTO

Il genitore/tutore che intende fruire del servizio di convitto/semiconvitto a pagamento, ma è impossibilitato a corrispondere l'importo della rata trimestrale in un'unica soluzione, può presentare richiesta scritta, da sottoporre all'autorizzazione del Rettore-Dirigente Scolastico, finalizzata ad ottenere la rateazione mensile di ciascuna rata retta.

E' da intendersi, comunque, assunto l'impegno al pagamento della totalità dell'importo dovuto come da domanda di iscrizione sottoscritta.

Art. 4 – INADEMPIENZA DEL PAGAMENTO DELLA RETTA

- a) Il regolare pagamento della retta, entro i termini previsti, è condizione indispensabile per la permanenza nel Convitto. In caso di inadempienza del pagamento della retta entro i termini di cui all'art. 1, si procederà all'allontanamento dell'alunno convittore/semiconvittore fino a quando non verrà regolarizzata la posizione debitoria.

- b) In caso di mancato pagamento, entro i termini previsti, anche di una sola rata retta, l'Ente avvierà delle procedure coattive per il recupero del credito (ingiunzione e iscrizione a ruolo).
Tale procedura sarà intrapresa anche in caso di allontanamento del convittore/semiconvittore insolvente sulle rate retta ancora dovute.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 5 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione.